

STARTUP INNOVATIVE COSTITUITE ONLINE

I DATI AL 30 SETTEMBRE 2020



17° RAPPORTO TRIMESTRALE

1.I TREND NAZIONALI

Al 30 settembre 2020 sono **3.422 le startup innovative** avviate grazie alla modalità di costituzione digitale e gratuita¹. Rispetto al precedente trimestre, **sono 255 in più** le startup innovative avviate grazie alla possibilità di redigere l'atto costitutivo interamente online².

Tra le startup innovative costituite per via digitale, **2.475 hanno optato per una procedura interamente online**, con la validazione degli atti fondativi mediante firma digitale (art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale) tramite la piattaforma startup.registroimprese.it.

Sono invece **947 le startup che hanno scelto di utilizzare la nuova procedura avvalendosi dei servizi d'assistenza offerti dalla propria Camera di Commercio di riferimento** (procedura ex art. 25 CAD, "Firma autenticata"). Oltre al supporto ricevuto, un ulteriore vantaggio di questa modalità risiede nel fatto che lo status di startup innovativa viene attribuito già al momento della costituzione.

Si segnalano inoltre 90 startup che hanno optato per costituire l'azienda offline tramite atto pubblico (ossia, rivolgendosi a un notaio), ma utilizzando comunque il modello tipizzato previsto dalla modalità di costituzione online³.

Il **95,7 % delle startup innovative costituite online risulta ancora in stato attivo**, mentre solo 97 di esse non sono più iscritte in sezione speciale alla data di riferimento. Tutte queste ultime risultano aver cessato l'attività d'impresa.

Le iscrizioni di startup innovative costituite con la nuova modalità digitale registrano un significativo incremento nel terzo trimestre 2020 rispetto al precedente. Come si evince dalla Tabella 1⁴, **tra luglio e settembre 2020, si sono iscritte alla sezione speciale 292 nuove startup innovative costituite online, il numero più alto tra tutti i trimestri presi in considerazione**. Bisogna tener conto, nell'analisi di questi numeri, della ripresa delle attività nel terzo trimestre 2020 a seguito dei vari provvedimenti legati al contrasto dell'emergenza da Covid-19, la quale ha inciso fortemente sull'intero sistema industriale italiano.

¹ L'autore di questo Rapporto è Emanuele Parisini.

² Per avere maggiori informazioni su come costituire la startup innovativa online o per avviare la procedura stessa di costituzione, è disponibile [un'apposita sezione](#) all'interno della piattaforma #ItalyFrontiers (startup.registroimprese.it).

³ In assenza dei due elementi chiave dell'agevolazione (gratuità e digitalizzazione) queste imprese non saranno prese in considerazione ai fini di questo rapporto.

⁴ La Tabella presenta le nuove iscrizioni in sezione speciale delle startup innovative, divise per trimestre e per anno. Il totale in Tabella differisce leggermente dal totale delle startup innovative costituite online, poiché, come si vedrà in seguito, tra la data di costituzione e la data di iscrizione nella sezione speciale può trascorrere un arco temporale di qualche settimana.

Tabella 1: startup innovative costituite online – iscrizioni nella sezione speciale del Registro delle Imprese (dati per trimestre e per anno)


PERIODO	TOTALE ISCRIZIONI	% SUL TOTALE
2016	152	4,5%
Q3	23	0,7%
Q4	129	3,8%
2017	774	22,7%
Q1	182	5,3%
Q2	225	6,6%
Q3	160	4,7%
Q4	207	6,1%
2018	822	24,1%
Q1	243	7,1%
Q2	223	6,5%
Q3	152	4,5%
Q4	204	6,0%
2019	922	27,0%
Q1	205	6,0%
Q2	258	7,6%
Q3	201	5,9%
Q4	258	7,6%
2020	744	21,8%
Q1	214	6,3%
Q2	238	7,0%
Q3	292	8,6%
Totale complessivo	3414	100,0%

Fonte: elaborazioni MiSE su dati Infocamere

Considerando le imprese iscrittesi nella sezione speciale del Registro dedicata alle startup innovative nel terzo trimestre del 2020, e circoscrivendo il campo a quelle che si sono anche costituite nel terzo trimestre 2020⁵, risulta **che circa il 42% delle startup innovative ha adottato la nuova modalità di costituzione** (Figura 1): **un dato leggermente superiore rispetto ai valori registrati nel corso degli ultimi 12 mesi (38%, Figura 2).**


⁵ Altre imprese, infatti, potrebbero essere state costituite in un momento precedente: si può beneficiare dello status di startup innovativa anche successivamente alla costituzione, purché l'impresa abbia meno di cinque anni, e sia in possesso degli altri requisiti previsti dal d.l. 179/2012, art.25, comma 2. Inoltre, per effetto dei controlli di conformità eseguiti dalle singole CCIAA, alcune startup costituite online in autonomia hanno ottenuto la registrazione nella sezione speciale in un momento successivo rispetto alla costituzione dell'impresa.

Figura 1: Incidenza utilizzo nuova modalità nel terzo trimestre 2020



Fonte: elaborazioni MiSE su dati Infocamere

Figura 2: Incidenza utilizzo nuova modalità negli ultimi 12 mesi



Fonte: elaborazioni MiSE su dati Infocamere

2.LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

La nuova modalità di costituzione online è stata utilizzata in **tutte le regioni** italiane.

La prima regione per utilizzo della modalità digitale rimane la **Lombardia**, che consolida la sua posizione di vertice con **928 startup costituite online**, oltre un quarto del totale nazionale (**27,1%**). In seconda e terza posizione si collocano il **Lazio**, con **380 (11,1%)**, e il **Veneto**, con **377 (11%)**.

D'altro canto, la nuova modalità risulta ancora sottoutilizzata in alcune regioni che pur vantano una significativa presenza di nuove imprese innovative. Caso più evidente è quello dell'Emilia-Romagna, che ospita circa l'8% delle startup innovative italiane, ma solo il 5,5% di quelle costituite online (Tabella 2).

Tabella 2: Distribuzione regionale delle startup costituite con la nuova modalità		
Regione	n. costituite online	% tot. Nazionale
Lombardia	928	27,1%
Lazio	380	11,1%
Veneto	377	11%
Campania	261	7,6%
Emilia-Romagna	187	5,5%
Sicilia	178	5,2%

Puglia	162	4,7%
Toscana	155	4,5%
Piemonte	153	4,5%
Marche	95	2,8%
Calabria	86	2,5%
Sardegna	77	2,3%
Trentino-Alto Adige	71	2,1%
Liguria	70	2%
Friuli-Venezia Giulia	66	1,9%
Basilicata	55	1,6%
Abruzzo	54	1,6%
Umbria	35	1%
Molise	30	0,9%
Valle D'Aosta	2	0,1%
Totale Complessivo	3422	100,0%

Fonte: elaborazioni MiSE su dati Infocamere

Passando al livello provinciale, **Milano** si conferma l'area più fertile per la creazione di startup innovative tramite la nuova modalità con **581 imprese avviate online** (17% del totale nazionale). In seconda posizione c'è **Roma (334 startup innovative create online**, quasi il 10% sul totale). A grande distanza completano la top-5 **Padova**, con 110, **Verona**, con 102, e **Bergamo**, con 99.

Nel complesso, sono state costituite startup innovative online in **104 province**.

Anche in questo caso, alcuni territori molto popolosi risultano sottorappresentati: Torino rappresenta un caso importante, in quanto quarta provincia in Italia per popolazione di startup innovative (399), ma con solo 60 imprese create online.

3. IL TASSO DI ADOZIONE

La distribuzione territoriale delle startup innovative costituite online non è soltanto funzione della popolazione complessiva di imprese innovative localizzate nell'area: il dato è **fortemente influenzato dal tasso di adozione della nuova modalità sul totale delle nuove startup costituite**.

La nuova modalità è stata scelta, come sopra indicato, dal 38% delle startup costituite tra ottobre 2019 e settembre 2020. Questa incidenza media nazionale nasconde tuttavia forti disomogeneità regionali.

Nei 12 mesi citati, **la prima regione italiana per tasso di adozione della modalità di costituzione online è la Basilicata**, in cui l'88,5% delle startup costituite ha optato per la nuova procedura. Solo altre due regioni superano la soglia del 50%: **la Sardegna con il 66,7% e la Calabria con il 54%**. Tra le regioni

con una popolazione di startup più rilevante, la Lombardia si colloca qualche punto percentuale al di sotto della media nazionale; compaiono infine nella parte bassa della graduatoria Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Abruzzo, Marche, Umbria (Tabella 3).

Tale dato cela rilevanti disomogeneità anche all'interno della stessa regione, in cui non di rado coesistono province – e, di conseguenza, Camere di Commercio, le cui aree di competenza coincidono ancora in buona parte con il livello provinciale – che presentano tassi di adozione molto diversi tra loro.

Tabella 3: Tasso di adozione della modalità online sul totale delle nuove startup Classifica per regione, ottobre 2019-settembre 2020		
Regione	n. costituite online	% sul totale costituite
Basilicata	23	88,5%
Sardegna	32	66,7%
Calabria	27	54%
Puglia	58	45%
Liguria	19	43,2%
Veneto	92	42,8%
Friuli-Venezia Giulia	16	41%
Lazio	114	40%
Piemonte	50	39,4%
Molise	4	36,4%
Toscana	47	36,4%
Trentino-Alto Adige	22	35,5%
Lombardia	245	34%
Sicilia	42	33,9%
Campania	65	33,3%
Valle d'Aosta	1	33,3%
Emilia-Romagna	55	28,8%
Abruzzo	12	22,6%
Marche	11	20,8%
Umbria	7	20,6%
ITALIA	942	38%

Fonte: elaborazioni MISE su dati Infocamere

Altro indicatore per cui si riscontrano variazioni significative a livello territoriale è il tempo d'attesa medio tra la data di costituzione dell'impresa e l'ottenimento dello status di startup innovativa.

Infatti, mentre l'atto e lo statuto standard consentono che la costituzione avvenga immediatamente, l'ingresso nella sezione speciale del Registro delle Imprese richiede una verifica da parte della CCIAA di competenza sul possesso dei requisiti di startup innovativa di cui al d.l. 179/2012. In media, **una startup innovativa costituita online attende 38 giorni** per ottenere l'iscrizione nella sezione speciale delle startup innovative: **un tempo d'attesa ridottosi però a 28 giorni per le società costituite nell'ultimo anno.**

UN SERVIZIO CHE FA LA DIFFERENZA: L'UFFICIO AQI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

L'ufficio AQI (**Assistenza Qualificata alle Imprese**) assorbe le funzioni del servizio di assistenza specialistica delle Camere che, da luglio 2016 a fine giugno 2017, ha aiutato gli startupper nella delicata fase di rodaggio della nuova modalità di costituzione online.

Con l'AQI, **la Camera di Commercio supporta gratuitamente e con un servizio su misura le startup che vogliono costituirsi** o – dal 22 giugno 2017 (notizia correlata) – modificare il proprio atto costitutivo e statuto.

Tramite il proprio ufficio AQI, la CCIAA accompagna l'imprenditore in tutte le tappe del processo: dalla verifica della correttezza del modello alla sua registrazione all'Agenzia delle Entrate, fino alla trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al Registro delle Imprese e ogni altra attività necessaria, secondo quanto stabilito dall'art. 25 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Per gli utenti con elevate competenze normative **rimane la possibilità di sottoscrivere gli atti ai sensi dell'art. 24 del CAD**, procedendo in autonomia nella compilazione del modello, nella registrazione all'Agenzia delle Entrate e nella trasmissione della pratica di Comunicazione Unica con i consueti software per la elaborazione e l'invio delle pratiche al Registro delle Imprese.

Come si attiva il supporto dell'ufficio AQI della Camera?

Dopo aver compilato atto e statuto l'imprenditore inserisce i propri dati di contatto, in modo da rendersi raggiungibile dall'ufficio AQI della CCIAA competente che provvederà a fissare un appuntamento.

Tutte le informazioni sull'iter e sulle operazioni che saranno svolte con l'ausilio della Camera di Commercio sono illustrate dettagliatamente nella piattaforma startup.registroimprese.it, sezione "Crea o modifica startup".

Quali vantaggi?

L'ufficio AQI consente ai fondatori delle startup innovative di portare a termine la costituzione della società e alle modifiche di atto costitutivo e statuto nel pieno rispetto degli standard legali e formali e con il vantaggio dell'immediata iscrizione nel Registro delle Imprese.

Con il supporto della Camera il neoimprenditore ha la certezza che la documentazione prodotta è formalmente corretta e che non necessita di ulteriori modifiche per ottenere l'iscrizione nel Registro delle Imprese e la registrazione fiscale del modello all'Agenzia delle Entrate.

LA NUOVA PROCEDURA: COME FUNZIONA E QUALI VANTAGGI COMPORTA

Risale al 17 febbraio 2016 il Decreto con cui, dando attuazione all'art. 4, comma 10 bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33 (Investment Compact), il Ministro dello Sviluppo Economico ha introdotto **la nuova modalità per la costituzione di startup innovative in forma di società a responsabilità limitata**. Tale disciplina è stata poi dettagliata con il Decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica e con la correlata Circolare 3691/C del 1° luglio 2016, che ne hanno fissato al 20 luglio 2016 la data d'avvio.

A partire dal 22 giugno 2017, inoltre, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 ottobre 2016, e del successivo Decreto direttoriale del 4 maggio 2017, **le startup innovative costituite online possono ricorrere alla piattaforma dedicata anche per modificare il proprio atto costitutivo o il proprio statuto**.

Una raccolta delle fonti normative, delle guide e della modulistica inerenti alla nuova modalità di costituzione delle startup innovative sono disponibili al seguente link: startup.infocamere.it/atst/help/

Gli aspetti più innovativi e vantaggiosi della nuova modalità sono:

- la sua **gratuità**: al netto delle imposte di registrazione fiscale dell'atto e dell'imposta di bollo, non sono previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, con un considerevole risparmio per gli imprenditori;
- il carattere di **disintermediazione** tipico del processo: non è necessaria la presenza di una figura che verifichi l'identità dei sottoscrittori dell'atto, già assicurata dall'obbligo di utilizzo della firma digitale, e l'imprenditore viene responsabilizzato sulle scelte strategiche da prendere in fase di costituzione;
- la possibilità per i contraenti di redigere e sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto online mediante una **piattaforma web dedicata**, anche attraverso salvataggi successivi;
- il ricorso a un **modello standard di atto costitutivo e di statuto**, introdotto dal Decreto citato, che consente rapidità di compilazione e certezza del diritto ma, allo stesso tempo, risulta personalizzabile da parte dell'imprenditore;
- il **formato elettronico elaborabile XML dell'atto**, che consente di garantire fedelmente la conformità al modello standard, di eseguire una serie di controlli automatici sui dati compilati e di arricchire di nuove informazioni strutturate il Registro delle Imprese;
- la **volontarietà**: gli imprenditori possono scegliere liberamente tra la procedura ordinaria mediante atto pubblico e la nuova modalità e, all'interno di questa, se ricorrere o meno ai servizi di accompagnamento forniti presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 25 del CAD.